

**REGIONE ABRUZZO**  
Settore URBANISTICA BENI AMBIENTALI

**PIANO REGIONALE PAESISTICO**

L.R. 3.3.1965 n. 431  
Art. L. R. 12.4.1963 n. 13

**RELAZIONE**

## PRESENTAZIONE

E' indubbio che, l'essere riusciti a portare a definitiva approvazione il Piano Regionale Paesistico, costituisce un risultato insperato ma di sicuro rilievo per la Regione Abruzzo.

Ciò non solo per aver adempiuto, insieme a poche altre Regioni, ad un dettato legislativo (Legge 439/35) quanto per essere riusciti, in tempi accettabili, a tessere un complesso sistema di conoscenze del territorio abruzzese capace di avviare e rendere operativa una azione di tutela fondata su dati scientificamente acquisiti.

Questa vitale fonte di conoscenze pone la nostra Regione nella condizione di affrontare, senza pressapochismi ed approssimazioni, le scelte di sviluppo e di trasformazione del nostro territorio e della nostra economia in un sempre vigile sforzo di raccordare la conservazione dell'ambiente con le sempre crescenti esigenze della società

Il Piano Regionale Paesistico a tanto contribuirà se saremo tutti capaci di utilizzarlo non solo come strumento-quadro di riferimento per la salvaguardia dell'ambiente ma anche come elemento organizzatore degli interventi capaci di offrire soluzione alle domande che la società, nel suo divenire, pone.

L'impegno della Giunta in carica, nella continuità del lavoro e del risultato ottenuto da quella presieduta dal Presidente Emilio Mattucci e, nel settore, dall'Assessore Sergio Fortunato Antico, é di raccogliere il testimone passando ad una fase più strettamente operativa avvalendosi delle opportunità offerte dai programmi nazionali e comunitari per la tutela dell'ambiente.

A questo impegno siamo chiamati ed in questo impegno, sono certo, saremo supportati dagli Amministratori comunali cui spetta ora il compito di recepire, nelle rispettive previsioni di piano, le indicazioni contenute nel Piano Regionale Paesistico.

Alla collettività abruzzese questo strumento di conoscenza e di programmazione è consegnato perché, sentendolo proprio, lo attui nel rispetto del grande interesse che ha animato quanti, ad esso hanno partecipato, nell'intento di preservare alla nostra terra la qualità della vita coniugando il progresso con la conservazione dell'ambiente.

Componente la Giunta Regionale  
preposto al settore urbanistica  
e Beni Ambientali  
Domenico Tenaglia



REGIONE ABRUZZO  
Settore URBANISTICA E BENI AMBIENTALI

Presidente della Giunta Regionale  
Rocco Salini

Componente la Giunta Regionale  
preposto al Settore Urbanistica e Beni Ambientali  
Domenico Tenaglia

Coordinamento art. 6 L.R. 64/87 e L.R. 81/88

Settore Urbanistica e Beni Ambientali  
Costantino Cipollone, Daniele Iacovone  
Luciano Mancini, Antonio Perrotti, Silvio Tarquini

Esperti  
Francesco Forte, Franco Gheri  
Alberto Lacava, Gianluigi Nigro

Hanno collaborato ai lavori: per l'Ufficio Pianificazione: Roberto Arduini, Fiorella De Nicola, Virginia Di Lorenzo, Domenico Lazzaro, Gabriella Mariani, Luigia Raffaele, Valeriano Salve, Enrico Sauli, Domenico Scoccia; per la Provincia dell'Aquila: Rossella Camilli; per la Provincia di Pescara: Camilla Crisante, Pierluigi Della Valle; per la Provincia di Teramo: Osvaldo De Gregoris

#### ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI UTILIZZATE

NTC	Norme tecniche coordinate
PRP	Piano Regionale Paesistico
PTP	Piano Territoriale Provinciale
PdS	Piano di Settore
PRE	Piano Regolatore Esecutivo
PRG	Piano Regolatore Generale
PdF	Programma di Fabbricazione
SCA	Studio di Compatibilità Ambientale
VIA	Valutazione di Impatto Ambientale
E	Enti
A	Associazioni
P	Privati

#### PER LE OSSERVAZIONI CONTRODEDOTTE:

A	Accolte
AP	Accolte parzialmente
RP	Respinte
RV	Rinviate

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO  
IV LEGISLATURA  
SEDUTA DEL 29 MARZO 1990

Presidenza del Presidente PIZZOLA  
Consigliere Segretario BOZZI

	Ass.		Ass.		Ass.		Ass.
BAFILE		DEL COLLE		MARGUTTI		PETRICONE	
BENEDETTO		DE MASSIS		MARINARO		PIZZOLA	
BOSCO		DI NICOLA		MATTUCCI		POLLICE	
BOZZI		DI BARTOLO		MOLINO		SALINI	
BROCCO		EVANGELISTA		NOVELLO		CIANCI	
CANOSA		FORTUNATO		PACE		TAGLIENTE	
CIAMMAICHELLA		GIANNUNZIO		PANUNZI		TEMPESTA	
D'AMICO		GIFFI		PELUSI		TENAGLIA	
D'ANDREAMATTEO		GIULIANI		PENNETTA		VALERI	
D'ANNUNTIIS		MANCINI		PETRARCA		VISERTA COSTANTINI	

VERBALE N. 141/21

OGGETTO; Piano Regionale Paesistico - Decisione sulle osservazioni, istanze e memorie: Definitiva approvazione.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita la relazione della 2<sup>a</sup> Commissione Consiliare permanente, svolta dal Consigliere Canosa, che unita al presente atto ne costituisce parte integrante;

Vista la delibera propositiva della Giunta regionale n. 973/C del 28.2.1990 la cui parte motiva s'intende qui integralmente trascritta;

Visti gli atti e documenti ad essa uniti;

Uditi gli interventi dei Consiglieri Di Bartolo, Marinaro, Tagliente nonchè del Componente la Giunta preposto al ramo Consigliere Fortunato;

Viste le proposte di emendamento al provvedimento in numero di cinque e dato atto che, poste ai voti con procedimento palese, tre sono state approvate e due sono state respinte (a firma Viserta ed altri);

Udito l'intervento per dichiarazione di voto contrario del Consigliere Di Nicola;

A maggioranza Statutaria espressa con voto palese (contro PCI e MSI-DN - ast. PSI)

## D E L I B E R A

- A) -di approvare le controdeduzioni alle osservazioni, istanze e memorie prodotte al Piano Regionale Paesistico formulate dalla Commissione istituita con atti di Giunta n. 574 del 13.10.1988 e n. 1562 del 30.9.1389;
- B) -di approvare le Norme Tecniche coordinate, varate dalla Commissione di cui al punto A e modificate in presenza dei seguenti emendamenti:
- 1) All'allegato B) del P.R.P.
    - Art. 18 - il sesto comma dell'articolo è abrogato;
    - Art. 5 - al punto 6.3 dell'articolo dopo le parole "tralicci e antenne" aggiungere "impianti di telecomunicazioni e impianti idroelettrici",
    - Art. 54 e Art. 56 - per l'uso insediativo dopo la parola punto 5 aggiungere; "previa verifica di compatibilità ambientale"
    - Art. 65 (ambiti fluviali) nelle Zone A.1 stralciare l'uso 1.4
      - " l'uso 1.5
      - " l'uso 3.1
      - " l'uso A.3
  - 2) R111art. 18 alla lettera a), lettera b), terzultimo comma, ed ultimo comma, sostituire "alla data di adozione del P.R.P." con. le parole. "alla data di approvazione del P.R.P.".
- C) -di approvare definitivamente ai sensi dell'art. 6 della L.R. 12.4.1.983, n. 18 il Piano Regionale Paesistico per come risulta dai precedenti punti A e B in tal modo ottemperando all'obbligo imposto dagli articoli 1 bis e 1 quinquies della Legge 8.8.1985, n. 431 - composto dagli elaborati di seguito elencati:
- a) Relazione;
  - b) Norme tecniche coordinate;
  - c) Schede progetto;
  - d) Registro delle osservazioni riunite per ordine cronologico;
  - e) Osservazioni prodotte riunite per ambito;
  - f) Tavole alla scala 1:25.000 della zonizzazione del PRP su cui sono state graficizzate le osservazioni presentate suddivise per i seguenti ambiti;
- |                                       |    |    |      |
|---------------------------------------|----|----|------|
| 1) LAGA SALINELLO                     | N. | 2  | TAV. |
| 2) GRAN SASSO                         | N. | 8  | TAV. |
| 3) MAIELLA MORRONE                    | N. | 6  | TAV. |
| 4) VELINO SIRENTE PNA                 | N. | 13 | TAV. |
| 5) COSTA TERAMANA                     | N. | 2  | TAV. |
| 6) COSTA PESCARRESE                   | N. | 1  | TAV. |
| 7) COSTA TEATINA                      | N. | 1  | TAV. |
| 8) FIUME VOMANO E TORDINO             | N. | 1  | TAV. |
| 9) FIUMI TAVO E FINO                  | N. | 1  | TAV. |
| 10) FIUMI PESCARA TIRINO E SAGITTARIO | N. | 3  | TAV. |
| 11) FIUME SANGRO-AVENTINO             | N. | 4  | TAV. |

- g) controdeduzioni alle osservazioni - suddivise per ambiti e modificate in presenza degli emendamenti sottoelencati;
- 1) LAGA SALINELLO
  - 2) GRAN SASSO
  - 3) MAIELLA MORRONE
  - 4) VELINO SIRENTE PNA
  - 5) COSTA TERAMANA
  - 6) COSTA PESCARESE
  - 7) COSTA TEATINA
  - 8) FIUME VOMANO E TORDINO
  - 9) FIUMI TAVO E FINO
  - 10) FIUMI PESCARA TIRINO E SAGITTARIO
  - 11) FIUME SANGRO - AVENTINO
  - 12) VARI AMBITI

EMENDAMENTO 1: PRP Ambito: Monti Simbruini, Massiccio del Velino Sirente, Parco Nazionale d'Abruzzo.

Osservazione proposta dal Comune di Scanno - Prot. n. 3325 del 8.8.1988.

Riportare tra le osservazioni prese in considerazione la seguente:

- 8) Prevedere la perimetrazione del bacino sciistico della zona di Passo Godi già parzialmente attrezzata con n. 4 impianti di risalita ed erroneamente non riportata nella cartografia del PRP adottato nonché la estensione del medesimo bacino secondo le indicazioni di cui all'allegata planimetria n. 1.

Approvare la controdeduzione relativa:

- 8) A/P si accoglie parzialmente per quanto riguarda la riorganizzazione degli impianti esistenti e la loro integrazione anche con nuovi interventi tesi alla ottimizzazione delle attrezzature esistenti rinviando la definizione del limite del bacino al Comune in sede di recepimento del PRP di cui all'art. 9 delle Norme Tecniche Coordinate;

si rinvia la perimetrazione del bacino proposta ad apposito piano del settore ex art. 6 L.R. 18/83.

EMENDAMENTO 2: Comune di Molina Aterno protocollo 2029 del 4.5.1988.

Aggiungere alla controdeduzione relativa al punto 1) la seguente espressione: "è comunque applicabile l'art. 9 delle NTC Modifica dei Comuni in sede di recepimento".

EMENDAMENTO 3: Elaborato e), punto 2, aggiungere: "e area denominata Fosso di Gesù Cristo".


D) -di affidare l'incarico alla G.R. e, per essa, al Settore Urbanistica Beni Ambientali e Cultura di ricomporre le cartografie alla scala 1:25.000 di corredo del Piano Regionale Paesistico in aderenza alle determinazioni assunte sulle osservazioni istanze e memorie.

E) -di dare mandato al Presidente della Giunta per i consequenziali adempimenti di rito.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Prot 3009/3520

Commissione di Controllo sull'Amministrazione della Regione Abruzzi  
L'AQUILA

Al Sig. Presidente **CONSIGLIO REGIONALE** L'AQUILA


Ai fini della esecutività, la Commissione di Controllo sulla Amministrazione Regionale Abruzzese, nella seduta del **24 APR. 1990**, ha preso in esame la presente deliberazione, senza riscontrare vizi di legittimità.

L'Aquila, **24 APR. 1990**



IL SEGRETARIO

*(A. Terminelli)*



CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

La presente deliberazione è stata  
facciuta, e  
L'Aquila, li **3.5.90**

DEI SERVIZI AMB. E ASSEMBLARI  
*(D. Sergio Fiocco)*



L'Aquila, n. di prot. 2687

Inviata alla Commissione di Controllo il .....

Esecutiva per decorrenza di termini il .....

con provved. della Comm.ne di Controllo n.....

COMMISSIONE DI CONTROLLO  
PROV. REGIONALE D'ABRUZZO  
23.90

2121/90  
1988

in data 5-3-90

IL DIRIGENTE  
*[Signature]*

*Horisone*  
1. GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO  
2 - MAR 1990  
SEGRETARIA DEL PRESIDENTE

### GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

28 FEB. 1990

Seduta del .....

N. 973 / C

COMMISSIONE DI CONTROLLO  
PROV. REGIONALE D'ABRUZZO  
28 FEB 1990  
Prot. N. 557 di 10

28 FEB. 1990

L'anno millenovecentosettant.....il giorno.....del mese di ..... nei locali della Regione d'Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale, presieduta dal Presidente Sig. .... Prof. EMILIO MATTUCCI ..... con l'intervento dei componenti:

- |         |                               |         |                           |
|---------|-------------------------------|---------|---------------------------|
| 1. .... | BENEDETTO                     | 6. .... | FORTUNATO                 |
| 2. .... | CIAMMAICHELLA                 | 7. .... | GIANNUNZIO <b>Assente</b> |
| 3. .... | D'AMICO                       | 8. .... | GIFFI <b>Assente</b>      |
| 4. .... | D'ANDREAMATTEO <b>Assente</b> |         | NOVELLO                   |
| 5. .... | DE MASSIS <b>Assente</b>      |         | PANUNZI                   |

e con l'intervento del Segretario della Giunta ..... *U. Costantino Cipollone*

OGGETTO: Piano Regionale Paesistico decisione sulle osservazioni, istanze e memorie: proposta di definitiva approvazione.

#### LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE con atto consiliare n°51/65 del 29 luglio 1987 veniva adottato il Piano Regionale Paesistico quale Piano di Settore ai seri e per gli effetti dell'art.6 della L.R. 12.4.83/18 ed in ossequio al disposto dell'art.1 bis ad 1 quinquies della Legge 8.8.85, N°431;

PRESO ATTO CHE al suddetto Piano d stata data la pubblicità prescritta dall'art.6 della predetta L.R. 18/83 come modificato con L.R. 16.9.87 n°64 e che, pertanto, nel periodo di deposito degli atti relativi presso le segreterie comunali chiunque ne ha potuto prendere visione nei termini a per gli effetti di legge.

RILEVATO CHE le osservazioni, istanze e memorie tendenti a proporre modifiche specifiche o generali sono pervenute in numero di 826 e che tutte sono state sottoposte ad istruttoria del Settore competente e, via via, valutate dalla apposita Commissione prevista dall'art.3 della citata L.R. 64/87, come modificato con L.R. 8 Settembre 1988 n°81, ed istituita con atti di Giunta Regionale n°574 del 13.10.88 e n°1562 del 30.3.89.

PRESO ATTO CHE dalle osservazioni istanza e memoria proposte specialmente da. Enti ed Associazioni è emersa la sollecitazione ad uniformare la normativa Tecnica del Piano Regionale Paesistico a1 criterio della omogeneità di disciplina in presenza di analoghe documentato esigenze di tutela e valorizzazione.

RISCONTRATO CHE a tale esigenza la Commissione sopra indicata ha corrisposto attraverso la ricomposizione della Normativa Tecnica, cha, oggi, quindi, consente certezza cha a parità di valori sono stati applicati vincoli di pari intensità e riconosciuti usi compatibili omogenei.

RICONOSCIUTO CHE tutte le osservazioni, istanze e memoria sono stato sottoposte alla verifica della Commissione all'uopo istituita e che a ciascuna di esso è stato puntualmente controdedotto in termini analitici e complessivi, come risulta dalle schede compilate per ciascuna.

RITENUTO CHE le proposte di definizione dallo singole osservazioni, così come la ricomposizione delle Norme Tecniche, possono essere aggravate facendo proprio l'operato dalla Commissione.

RITENUTO, pertanto, che può procedersi alla approvazione definitiva del Piano Regionale Paesistico;

VISTA la Legge 8.8.1985, n°431

VISTA la L.R. 12.4.83, n°18 art.6

VISTE le LL.RR 16.9.87 n°64 e 8.9.88 n°81

A voti unanimi espressi nullo forme di legge

DELIBERA

DI PROPORRE AL CONSIGLIO REGIONALE

- A) di approvare le controdeduzioni alle osservazioni istanze e memorie prodotte al Piano Regionale Paesistico formulate dalla Commissione istituita con atti di Giunta n° 574 del 13. 10.88 e n° 1562 del 30.9.89.
- B) di approvare le Norme Tecniche Coordinate così come varato dalla Commissione di cui al Punto A.
- C) di approvare definitivamente ai sensi dell'art.5 dalla L.R. 12.4.83, n° 18 il Piano Regionale Paesistico per come risulta dai precedenti punti A e B in tal modo ottemperando all'obbligo imposto dagli articoli 1 bis ed 1 quinquies della Legge 8.8.85, n° 431 – composto dagli elaborati di seguito elencati:
  - g) Relazione
  - h) Norme tecniche coordinate
  - i) Schede progetto
  - j) Registro delle osservazioni riunite per ordine cronologico
  - k) osservazioni prodotte riunite per ambito
  - l) Tavole alla scala 1:25000 della zonizzazione del PRP su cui sono state graficizzate le osservazioni presentate suddivise per i seguenti ambiti:

1) LAGA SALINELLO	N° 2	TAV.
2) GRAN SASSO	N° 8	TAV.
3)MAJELLA MORRONE	N° 6	TAV.
4) VELINO SIRENTE P.N.A.	N° 13	TAV.
5) COSTA TERAMANA	N° 2	TAV.

6) COSTA PESCARRESE	N°1	TAV.
7) COSTA TEATINA	N°1	TAV.
8) FIUMI VOMANO E TORDINO	N°1	TAV.
9) FIUMI TAVO E FINO	N°1	TAV.
10) FIUMI PESCARA TIRINO E SAGITTARIO	N°3	TAV.
11) FIUME SANGRO - AVENTINO	N°4	TAV.

m) controdeduzioni alle osservazioni - suddivise per ambiti.

D) - l'affidamento dell'incarico alla G.R. e, per essa, al Settore Urbanistica Beni Ambientali e Cultura di ricomporre le cartografie alla scala 1:25000 di corredo del Piano Regionale Paesistico in aderenza alle determinazioni assunte sulle osservazioni istanze e memorie.

IL COORDINATORE  
(Dr. / *[firma]* / *[professione]*)

REGIONE ABRUZZO

Settore URBANISTICA E BENI AMBIENTALI

PIANO REGIONALE PAESISTICO

L. 8.8.1985 n. 431

Art. 6 L. R. 12.4.1983 n. 18

Approvato dal Consiglio Regionale

il 21 marzo 1990

con atto n. 141 /21

RELAZIONE

## PREMESSA

Dopo l'entrata in vigore della L.R. 16 settembre 1987, n° 64, riguardante le norme sulle procedure di approvazione del Piano Regionale Paesistico - Piano di Settore ai sensi dell'art.6 della L.R. 12 aprile 1988, n.18 - adottato dal consiglio Regionale con provvedimento 29 luglio 1987, n.51/&5, si è avviata la complessa fase di riproduzione, pubblicazione e divulgazione del predetto piano, che ha operativamente impegnato la Regione, le Comunità locali e gli organi di informazione.

Nonostante gli indirizzi diramati al riguardo dal competente Settore e l'impegno posto nell'organizzazione e nel coordinamento della relativa attività, si è dovuta registrare una sensibile dilatazione dei tempi impiegati per attivare compiutamente la pubblicità del Piano prescritta dalla ricordata L.R. 64/87, al punto che gli ultimi adempimenti, a cura di alcuni Comuni, sono stati conclusi entro aprile 1988.

Poiché il Piano Paesistico è stato adottato dal Consiglio Regionale con atto unitario e con un unico provvedimento, pur se articolato in diversi ambiti territoriali, le formalità di pubblicazione più tardive da parte di una sola Amministrazione hanno avuto riflessi ineludibili anche nei confronti di tutte le altre, ancorché più sollecitate, è stata quindi avvisata la necessità che i termini stessi venissero ricollimati all'ultimo adempimento effettuato (9 aprile 1988), in modo che:

- a) venissero evitati rischi di illegittimità che, altrimenti, potevano insorgere a causa di una procedura attuata nei fatti in maniera non coerente con il dispositivo di legge;
- b) venisse a tutti i soggetti interessati (Amministrazioni pubbliche, Enti, Cittadini) di essere posti nelle stesse condizioni (modalità e tempi di conoscenza) di fronte ad uno strumento di tanta rilevanza regionale;

Si è preso atto di conseguenza, che i termini di 120 giorni che la L.R. 64/87 prescrive, complessivamente, per la fase in questione, venissero fatti decorrere per tutti gli ambiti territoriali in cui si articola il Piano Paesistico, dall'U aprile 1988, sicché per la presentazione di osservazioni, istanze e memorie gli stessi tempi e su tutto il territorio regionale interessato, sono spirati il 9 agosto 1988.

Tale ulteriore prosecuzione dei tempi, è stata in ogni caso assolutamente irrilevante nei confronti della effettiva tutela dell'ambiente, poiché continuano ad applicarsi le misure di salvaguardia fino all'approvazione del P.R.P. da parte del Consiglio Regionale.

Pertanto, giusta D.G.R. n. 1885 del 14/4/1988, i 120 giorni prescritti dalla L.R. 16 settembre 1987, n. 64 per la pubblicità del Piano Regionale, deliberato dal Consiglio Regionale con l'atto n. 51/65 del 29 luglio 1987, si sono conclusi il giorno 9 agosto 1988, entro tale data sono state ultimate proposte, osservazioni, istanze e memorie ai sensi e con le finalità volute dalla richiamata L.R. 64/87.

Le osservazioni pervenute anche successivamente a tale scadenza, ancorché da dichiarare fuori termine saranno tenute in considerazione in sede di esame da parte della Commissione.

Con la stessa legge regionale n. 64 del 16/9/87 successivamente modificata con legge regionale n. 81 dell'8/9/88, è stata prevista l'istituzione di una commissione per l'istruttoria e l'esame delle osservazioni presentate; Commissione esaminata con D.G.R. 5744 del 13/10/88 successivamente modificata con D.G.R. 1562 del 30/3/89.

Della Commissione fanno parte:

Componente la Giunta "protempore" per l'Assessorato all'Urbanistica, BB.AA. e Cultura: Assessore Sergio Antico Fortunato	
Salini Rocco	Gruppo Consiliare D.C.
Marinero Egidio	Gruppo Consiliare P.S.I.
Di Bartolo Bruno	Gruppo Consiliare P.C.I.
Tagliente Giuseppe	Gruppo Consiliare M.S.I.-D.N.
Cipollone Costantino	Settore Urbanistica
Iacovone Daniele	Settore Urbanistica
Perrotti Antonio	Settore Urbanistica
Tarquini Silvio	Settore Urbanistica
Lacava Alberto	Esperto Esterno
Gheri Franco	Esperto Esterno
Nigro Gianluigi	Esperto Esterno

Per consentire alla commissione maggiore speditezza nella definizione delle osservazioni presentate è stato attivato un gruppo di lavoro, formato di funzionari del Settore e dagli esperti esterni di cui alla deliberazione di G.R. n. 5744 del 13/10/88.

#### Ruolo della Commissione e Criteri per l'esame delle osservazioni

Compito della Commissione è stato quello di avviare la verifica delle osservazioni prodotte principalmente dallo Stato, dagli EE.LL. e dalle Associazioni culturali, al fine di delineare dei criteri metodologici per poter definire con parametri oggettivi le predette osservazioni.

La Commissione, ha iniziato questa attività dal luglio '89 con riunioni a scadenza settimanale; a seguito di tale verifica è addivenuto nella determinazione di procedere ad un coordinamento ed omogeneizzazione delle normative dei singoli Piani, per eliminare, in prima istanza, almeno le più evidenti differenze riscontrate tra gli usi consentiti per categorie di tutela aventi le stesse caratteristiche.

Nel contempo gli Uffici del Settore Urbanistica e BB.AA. hanno provveduto, altresì, alla formazione di una scheda tipo (allegata) per l'istruttoria tecnica preliminare di ciascuna osservazione con la relativa graficizzazione in scala 1:25.000 dell'area interessata, avviando parallelamente la memorizzazione degli elementi significativi della osservazione con riferimento ai valori tematici dell'area coinvolta dalla stessa.

In particolare la Commissione in oggetto è stata insediata al fine di controdedurre ad un elevato numero di osservazioni, presentate da molteplici soggetti, con valenze di contenuto generale e specifico, relative agli undici ambiti in cui si è articolato il P.R.P.

Fin dalle prime sedute della Commissione é apparso chiaro che il giudizio di valore da cui consegue la controdeduzione dovesse ricondursi a criteri rigorosi, tali da consentire di formulare valutazioni omogenee aventi ad oggetto le molteplici differenti considerazioni esplicitate nelle osservazioni.

D'altra parte, è altresì emerso come conseguenza del primo esame delle osservazioni che la mancata formulazione dei suddetti criteri avrebbe avuto quale esito l'accentuarsi della difficoltà di gestione del P.R.P., per effetto della molteplicità di situazioni particolari, legittimate dalla eventuale positiva controdeduzioni su singole osservazioni.

Va altresì ricordato come talune osservazioni richiamavano l'attenzione sulla opportunità di promuovere un più accentuato coordinamento della Normativa Tecnica relativa ai Piani degli undici ambiti di pianificazione paesistica, in sede di controdeduzione alle osservazioni, con lo scopo di conseguire omogeneità nella tutela, e funzionalità nella gestione della stessa, quanto meno con riferimento ad ambiti omogenei, quali i monti, la costa, i fiumi.

Si evidenziava infatti la contraddizione tra l'unitarietà del P.R.P. adottato con provvedimento unitario; e la operatività di undici differenziate normative tecniche, disomogenee con riguardo in particolare modo alla congruenza tra categorie di tutela riferite ad aree di piano individuanti zone di tutela ( Zone A, B, C, D), ed usi riconosciuti compatibili nelle zone di tutela. Si poneva infatti in evidenza come la elaborazione dei singoli Piani avesse condotto ad attribuire usi differenziati a Zone espressione di categorie di tutela omogenee, generandosi una contraddizione non giustificata teoricamente, ma conseguente alla particolare procedura tecnica adottata per la formazione dei Piani.

Si è quindi consolidata la consapevolezza della opportunità di promuovere la ricomposizione in un testo unitario coordinato delle Norme Tecniche formulate nella redazione dei singoli piani, quale condizione necessaria alla esplicitazione di criteri validi, ci ricondurre il giudizio di controdeduzione; ed altresì quale unica procedura tecnica percorribile onde fondare validamente il giudizio di valore sotteso alle controdeduzioni.

Non si è ritenuto infatti praticabile la riformulazione delle zone di tutela individuate negli elaborati, in quanto la stessa si è fondata su una laboriosa procedura di analisi e di sintesi, dedotta dalla ponderazione dei valori attribuiti ai fattori approfonditi attraverso le analisi delle caratteristiche costitutive dei beni.

E' da ricordare che negli elaborati di Piano si è perseguita la congruenza tra le sintesi delle qualità dei beni e l'attribuzione a Zone di tutela, avvalendosi di una metodologia deduttiva, impostata con elevata coerenza logica. Da tale connotato ne consegue che la ridefinizione di Zone di Tutela evidenziate nei Piani possa aver luogo qualora vengano svolti approfondimenti aggiuntivi o integrativi a quelli presentati nei Piani, percorso questo non direttamente praticabile nel controdedurre ad osservazioni.

La riflessione sulla Normativa Tecnica si è imposta quale unica procedura disponibile ai fini di coerenti controdeduzioni.

La ricomposizione ha tratto le mosse da contraddizioni evidenziate in osservazioni.

Gli aspetti riguardanti la ricomposizione hanno avuto ad oggetto

- g) le disposizioni generali, promuovendosi una formulazione unitaria, valida quindi per tutti gli undici Piani, del Titolo Primo, già enunciato nelle Normative Tecniche di ciascuno degli undici Piani.
- h) gli usi dichiarati compatibili nelle Zone di Tutela, facendo riferimento agli ambiti paesistici montani (Titolo Terzo) cui sono stati ricondotti i piani aventi ad oggetto i Monti; agli ambiti paesistici costieri (Titolo Quarto) cui sono stati ricondotti i piani aventi ad oggetto aree costiere; gli ambiti paesistici fluviali (Titolo Quinto) cui sono stati ricondotti i piani aventi ad oggetto aree fluviali.

La rielaborazione sugli usi è imposta all'attenzione con lo scopo di perseguire congruenza tra le situazioni riscontrate in Zone caratterizzate da omogeneità di valori appartenenti ad ambiti, ed usi dichiarati compatibili.

E' infatti da ricordare che molteplici osservazioni aventi ad oggetto i criteri di formazione dei Piani hanno posto in evidenza la mancanza di congruenza tra le normative tecniche dei singoli Piani, con specifico riferimento al rapporto tra Zone di tutela, ed usi compatibili nelle stesse.

Avendo riscontrato la fondatezza della incongruenza tra Zona di tutela ed usi riconosciuti compatibili nelle Normative Tecniche dei singoli Piani, si è ritenuto opportuno cogliere i suggerimenti presentati in osservazioni di contenuto generale, perseguendosi attraverso la ricomposizione unitaria dalla Normativa la congruenza tra Zone, espressione di categorie di Tutela omogenee, individuanti aree di piano degli ambiti montani, fluviali, e costieri; ed usi nelle stesse dichiarati compatibili.

- i) gli elaborati dei piani degli ambiti ricollocati nel Titolo Secondo della Normativa Tecnica Coordinata, e non più in singoli articoli del Titolo Primo delle Normative Tecniche degli undici Piani.

Di seguito si espongono aspetti significativi della ricomposizione svolta

Le disposizioni generali contenute nel titolo I delle Normative Tecniche coordinate (NTC).

E' da ricordare che un primo coordinamento avente ad oggetto le disposizioni generali era avvenuto nel corso della formazione dei Piani.

Ciascuna normativa tecnica riproponeva disposizioni comuni a tutti i piani, mentre divergenze risultavano presenti con riferimento a disposizioni di contenuto generale concernenti singole categorie di beni.

La ricomposizione ha teso

- a ribadire le finalità già dichiarate (art.li 1, 2)
- ad introdurre il concetto di ambito di pianificazione paesistica ( montano, costiero, fluviale; Art. 3), adottato lo stesso onde ricondurre a principi comuni le disposizioni aventi ad oggetto componenti territoriali omogenee, singolarmente approfondite nella elaborazione dei Piani.
- a promuovere una più esauriente definizione delle categorie di tutela e valorizzazione (Art. 4), riconoscendosi la validità della conservazione integrale o parziale ( con trasformabilità mirata); della trasformabilità mirata, in luogo della trasformabilità da sottoporre a verifica di compatibilità ambientale, ritenendosi quindi la verifica di compatibilità strumento di controllo cui far riferimento in rapporto a scopi specifici di tutela; della trasformazione condizionata, della trasformazione a regime ordinario.
- a perfezionare la classificazione degli usi compatibili ( art. 5 introduzione dell'uso 6.3, precedentemente accorpato nell'uso 6.1; accorpamento dell'uso 7.1 nell'uso 7, in quanto implicito nello stesso).
- a perfezionare la definizione dei "piani di dettaglio" (Art.6) cui sottoporre" aree di particolare complessità individuate nelle aree di Piano, con più esauriente formulazione della natura e della procedura di formazione dei "piani di dettaglio".
- a ridefinire il ruolo e la natura normativa delle "schede progetto" allegate agli elaborati di Piano (Art. 7), riconoscendo alle stesse un contenuto di indirizzo, e quindi non direttamente prescrittivo.
- a promuovere una più esauriente definizione dello " studio di compatibilità ambientale" sia formale che di merito (ART.8), da interpretarsi quale elaborato tecnico aggiuntivo a quelli di norma richiesti per l'istruttoria della autorizzazione di cui alla Legge 1497.
- a riformare i "Criteri guida per la pianificazione territoriale urbanistica e di settore, e per l'attuazione di interventi" (ART.9).

Le disposizioni di indirizzo alla formazione dei piani comunali, già presenti su specifici aspetti nelle singole Normative Tecniche, sono state confermate, ma coordinate con riferimento ai caratteri dei beni (punti a, b, c d). Si sono unificati gli indirizzi concernenti l'estetica delle costruzioni, variamente formulati nelle Normative Tecniche.

Particolare significato assume la riformulazione del rapporto tra P.R.P. e Pianificazione urbanistica comunale, nonché tra P.R.P. e Piani Territoriali Provinciali e i Piani di Settore approvati ai sensi dell'art. 6 L.R. 18/89 al fine di attenuare la rigidità delle disposizioni di tutela con riferimento a bisogni delle comunità locali, e rendere possibile la attivazione di procedure induttive, fondate su approfondimenti locali, atte ad assicurare rispondenza tra bisogni e tutela e tra conservazione e sviluppo. Si è reso proponibile infatti la modifica dei contenuti del P.R.P. da parte delle Amministrazioni Comunali in sede di recepimento del P.R.P., definendosi la procedura di verifica di compatibilità della proposta. In tal maniera si è reso possibile formulare prospettive di risoluzione positiva di numerosissime osservazioni proposte dagli enti locali, evidenziando contraddizioni tra bisogni locali, e impossibilità di loro soddisfacimento conseguenti a disposizione d'uso presenti nel P.R.P.

Si è altresì reso possibile la modifica del P.R.P. da parte dei Piani Territoriali Provinciali, accogliendo quindi il suggerimento presente nelle osservazioni formulate dalle Province abruzzesi, definendosi la relativa procedura.

- ad attribuire alle disposizioni, aventi ad oggetto specifiche categorie di beni un carattere generalizzante, tale da potersi applicare a beni omogenei, ovunque localizzati. E' da evidenziare che nelle Normative Tecniche dei singoli Piani, si proponevano disposizioni disciplinate gli usi e gli interventi aventi ad oggetto specifiche categorie di beni. Categorie omogenee di beni venivano quindi ad acquisire nei diversi Piani riferimenti normativi eterogenei. onde risolvere questa contraddizione, sono state ricondotte alle disposizioni generali le prescrizioni normative aventi ad oggetto le aree e siti a rischio geologico (art. 10); le aree di cava (art. 11); gli alvei dei fiumi (art.12); le spiagge (art.13); le aree e siti archeologici (art. 14); le coste (art. 15); i centri storici e le emergenze assiali, puntuali e lineari (art. 16) ; le aree verdi (art. 17).
- a ricondurre ad omogeneità le disposizioni concernenti gli interventi manutentori.
- E' da evidenziare che negli articolati delle singole Normative Tecniche, si recepivano le prescrizioni già formulate nella Legge 431/8 concernenti gli interventi manutentori e di recupero conservativo tuttavia con valutazioni in taluni casi eterogenee.
- Si sono quindi riportate nelle disposizioni generali della Normativa Tecnica Coordinata (art.18) le prescrizioni concernenti i suddetti interventi, ritenuti sempre compatibili.
- Si sono altresì confermate le situazioni già fatte salve dalle disposizioni del P.R.P. evidenziate in sede di adozione dello stesso, riferite agli strumenti urbanistici comunali, ai Piani Territoriali delle aree di Sviluppo Industriale, alle opere pubbliche già autorizzate alla data di adozione del P.R.P.
- a stabilire (art.19) il valore di norma di indirizzo delle prescrizioni concernenti beni non ricompresi nei vincoli di cui alla Legge 1497 e 431, ma contemplati nel P.R.P., confermando i principi già varati con l'adozione concernenti l'imposizione o la derubricazione del vincolo.
- L'art. 20 precisa la procedura conseguente all'approvazione del Piano.

Ambiti di pianificazione paesistica, Categorie zone di tutela.

Si è reso preliminarmente necessario riformulare le categorie di tutela, pervenendo ad una più esauriente definizione della Conservazione, integrale o parziale; della trasformabilità mirata, della trasformabilità condizionata, e della trasformazione a regime ordinario.

Le categorie adottate confermano in larga misura quelle già assunte nei Piani adottati, promuovendo tuttavia la riformulazione di taluni concetti, quali la verifica di compatibilità ambientale, sulla base dell'opportunità della adozione di questa forma ulteriore di controllo sulla compatibilità d'uso in rapporto alla natura dell'uso reso compatibile nella specifica Zona di tutela.

E' infatti da ricordare la stretta connessione tra categoria di tutela e Zona di Tutela.

La categoria di tutela esprime finalità mentre la Zona di tutela fa riferimento a specifiche caratteristiche di beni sui quali la finalità va esercitata.

Le cartografie dei Piani adottati sono costruite attraverso individuazione di Zone di Tutela. Sulla base delle caratteristiche qualitative costitutive dei beni, descritte nei singoli Piani, e delle categorie di tutela già individuate, si sono quindi ricondotte le Zone di Tutela formulate nei Piani adottati, alle categorie di Tutela ridefinite.

Si è trattato di un processo di ricollocazione e riaccorpamento, piuttosto che di un atto, in quanto si è costruita con gradualità la comprensione dei contenuti dei Piani, verificandone le discordanze e le contraddizioni, esaminando "in parallelo" la descrittiva dei beni e le disposizioni, di Zona e d'uso.

L'esito del riaccorpamento è rappresentato nell'allegato "Quadro riepilogativo dei riaccorpamenti delle categorie di tutela a seguito del Coordinamento delle Norme".

E' da evidenziare che la ridefinizione delle Zone di tutela, dedotte dalle categorie riformulate, si avvale delle Zone già individuate nei Piani adottati, alle stesse facendo riferimento per la individuazione cartografica. Si è così evitato il ridisegno delle cartografie di piano.

Usi compatibili nelle Zone di Tutela riformulate.

Le cartografie dei Piani adottati sono costruite attraverso individuazione di Zone di Tutela. La coerenza impone che, riconosciute categorie di tutela e Zone che le interpretano, gli usi compatibili che ne conseguono siano omogenei nelle differenti Zone omogenee di tutela.

Questa coerenza non si riscontrava nella comparazione delle Norme Tecniche dei singoli Piani adottati.

Gli usi potenzialmente possibili venivano catalogati nelle disposizioni generali; ma la selezione tra questi di quelli compatibili nelle differenti Zone di Tutela presentava un ampio spettro di variazione tra i piani adottati.

Si è quindi reso necessario ridefinire gli usi compatibili nelle Zone di Tutela riformulate, deducendoli dagli usi potenzialmente possibili.

La ridefinizione degli usi ha fatto riferimento alla Zone di tutela degli Ambiti Montani, degli Ambiti Costieri, e degli Ambiti fluviali, caratterizzando in tal modo il requisito della omogeneità delle caratteristiche costitutive dei beni.

Nelle tavole sinottiche concernenti le Norme Coordinate riferite agli Ambiti Paesistici Montani (Titolo III); Costieri (Titolo IV), Fluviali (Titolo V), si riporta la correlazione tra zone di tutela ed usi compatibili nelle stesse.

Nelle Zone di Conservazione (A), si ha una più spinta selezione tra gli usi potenzialmente possibili, riconoscendosi come compatibili solo quegli usi di certo non distruttivi delle caratteristiche costitutive dei beni da tutelare, ed imponendo lo studio di compatibilità ambientale laddove la natura dell'uso suggerisce un più rigoroso controllo sull'esito degli interventi.

Nelle Zone di trasformabilità mirata (B) e di trasformazione (C) si rende possibile un più ampio spettro di usi, richiedendosi la verifica positiva conseguente allo studio di compatibilità ambientale per quegli usi i cui la modalità di definizione delle opere deve ritenere rilevante ai fini del perseguimento dell'obiettivo di tutela.

Nelle Zone di Trasformazione a regime ordinario (D) si ritengono compatibili tutti gli usi definiti come possibili, riconoscendosi nella pianificazione urbanistica lo strumento idoneo ad assicurare la tutela dei valori riscontrati.

Considerazioni sulle osservazioni presentate

Le osservazioni presentate da Enti pubblici e privati, Associazioni economiche e culturali, hanno interessato tutti gli undici ambiti del Piano Regionale Paesistico (P.R.P.) adottato con D.C.R. n. 51/65 del 29.7.1987.

La Soprintendenza B.A.A.A.S. ha presentato 11 contributi, uno per ambito, suddivisi in una parte di carattere generale ed una di carattere particolare (aspetti fisici dell'area interessata).

Il Ministero per i Beni Culturali ha successivamente trasmesso ufficialmente l'osservazione finale con la quale ha sintetizzato i pareri della Soprintendenza aggiungendo sue ulteriori considerazioni.

Le Province di L'Aquila, Teramo e Chieti hanno presentato osservazioni di carattere sia generale, che particolare. La Provincia di Pescara non ha presentato osservazioni al P.R.P..

I Comuni hanno assunto posizioni diversificate, pur richiedendo prevalentemente la conferma delle previsioni urbanistiche nel loro territorio e la possibilità di disporre di aree per future previsioni adiacenti ai centri esistenti.

Gli altri Enti Pubblici (Comunità Montane, Consorzi di Bonifica, Consorzi industriali) pongono quasi esclusivamente la richiesta di poter realizzare opere di interesse pubblico previste negli specifici strumenti programmatici e di piano.

Le associazioni culturali hanno fornito prevalentemente contributi costruttivi ed integrativi.

Le osservazioni di privati riguardano prevalentemente cambi di zonizzazione, al fine di rendere la normativa meno restrittiva e così consentire l'uso insediativo.



Dalla data di pubblicazione del P.R.P. ad oggi sono pervenute a questo Ufficio 826 osservazioni al suddetto Piano; di cui 742 entro il 9.08.88, termine di legge fissato con D.G.R. n. 1885 del 14.4.88 ed 84 successivamente a tale data.

La suddivisione è stata fatta dividendo le osservazioni in tre categorie a seconda dei Soggetti che hanno presentato le varie istanze:

1) Osservazioni inoltrate da Enti:	253
2) Osservazioni inoltrate da Associazioni:	51
3) Osservazioni inoltrate da Privati:	521

Una ulteriore suddivisione ha accorpato le Osservazioni in base agli ambiti per i quali sono stati presentate, ma non è stato possibile operare questa divisione per tutte le osservazioni, poiché ve ne sono alcune che interessano più di un ambito. queste a loro volta sono state accorpate come osservazioni "Vari ambiti" e si tratta nella maggior parte dei casi di osservazioni presentate da Associazioni o Enti di interesse sovracomunale.

### Osservazioni al Piano Paesistico Regionale



	E.	A.	P.	T.
1) Monti della Laga - Fiume Salinello:	20	0	11	31
2) massiccio del Gran Sasso:	26	5	20	51
3) Majella - Morrone:	20	7	29	56
4) Velino - Sirente - Simbruini - P.N.A.:	80	13	89	182
5) Costa Teramana:	15	4	67	86
6) Costa Pescara:	6	1	114	121
7) Costa Teatina:	16	9	47	72
8) Fiumi Vomano e Tordino:	12	0	15	27
9) Fiumi Tavo e Fino:	11	0	2	13
10) Fiumi Pescara, Tirino e Sagittario:	13	2	39	54
11) Fiumi Sangro ed Aventino:	28	1	86	115
12) Vari Ambiti:	6	9	2	18
<b>TOTALI:</b>	<b>253</b>	<b>51</b>	<b>521</b>	<b>826</b>



## ARTICOLAZIONE degli usi compatibili del P.R.P. approvato

1. Uso agricolo: utilizzazioni del territorio per attività volte alla produzione agricola e ad interventi necessari per la tutela, valorizzazione e recupero del patrimonio agricolo, secondo la seguente articolazione:
  - 1.1. interventi volti a migliorare l'efficienza dell'unità produttiva;
  - 1.2. interventi atti a rendere maggiormente funzionale l'uso agricolo del suolo (irrigazione, strade interpoderali, impianti di elettrificazione);
  - 1.3. interventi diretti alla realizzazione di manufatti necessari alla conduzione del fondo;
  - 1.4. interventi diretti alla realizzazione di impianti e manufatti destinati alla lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli;
  - 1.5. interventi diretti alla realizzazione di residenza strettamente necessaria alla conduzione del fondo.
2. Uso forestale: utilizzazione del territorio boscato per attività tese alla conservazione, al miglioramento ed al taglio colturale dei boschi, secondo la seguente articolazione:
  - 2.1. interventi volti alla realizzazione di opere di bonifica e antincendio, forestale e riforestazione;
  - 2.2. interventi volti alla difesa del suolo sotto l'aspetto idrogeologico;
  - 2.3. interventi volti al taglio colturale;
  - 2.4. interventi per la realizzazione di ricoveri precari.
3. Uso pascolivo: utilizzazione del territorio per attività zootecniche o finalizzate all'uso e miglioramento dei prati, delle praterie, dei pascoli e dei pratipascoli, secondo la seguente articolazione:
  - 3.1. ammodernamento, razionalizzazione e costruzione di stalle;
  - 3.2. razionalizzazione dell'uso di superfici a foraggiare;
  - 3.3. miglioramento di prati, praterie, pascoli e pratipascoli, attraverso opere di spietramento, decespugliamento e concimazione.
4. Uso turistico: utilizzazione del territorio a fini ricreativi, per il tempo libero e per scopi scientifico-culturali, secondo la seguente articolazione:
  - 4.1. infrastrutture di attrezzamento, fruizione e servizio:
    - a) per gli ambiti montani percorsi escursionistici, percorsi attrezzati, maneggi, attrezzature di rifugio, ristoro e soccorso, parcheggi, verde attrezzato e attrezzature all'aperto per il tempo libero, parchi e riserve naturali;
    - b) per i bacini sciistici: piste ed impianti a fune, per sci invernale e/o estivo;
    - c) per gli ambiti costieri percorsi escursionistici, percorsi attrezzati, maneggi, attrezzature di rifugio e ristoro, parcheggi, verde attrezzato e attrezzature all'aperto per il tempo libero, parchi e riserve naturali, impianti sportivi;
    - d) per gli ambiti fluviali percorsi escursionistici, percorsi attrezzati, maneggi, attrezzature di rifugio e ristoro, soccorso, parcheggi, verde attrezzato e attrezzature all'aperto per il tempo libero, parchi e riserve naturali, giardini, impianti sportivi, servizi ed attrezzature balneari;
  - 4.2. infrastrutture di accesso, di stazionamento e di distribuzione;
  - 4.3. strutture ricettive e residenziali: villaggi turistici, alberghi, residences, case familiari e bungalows, insediamenti agroturistici, ostelli;
  - 4.4. strutture ricettive all'aria aperta: campeggi, aree di sosta;
  - 4.5. strutture scientifico-culturali;
  - 4.6. orti botanici.
5. Uso insediativo: utilizzazione del territorio a fini residenziali, turistici e produttivi, secondo la seguente articolazione:
  - 5.1. residenze e servizi ad esse strettamente connessi;
  - 5.2. centri commerciali, mercati, autostazioni, servizi generali;
  - 5.3. edifici produttivi (artigianali, industriali), magazzini di stoccaggio e deposito, impianti per la grande distribuzione.
6. Uso tecnologico: utilizzazione del territorio per fini tecnologici ed infrastrutturali, secondo la seguente articolazione:
  - 6.1. impianti di depurazione, discariche controllate, inceneritori, centrali elettriche, impianti di captazione;
  - 6.2. strade, ferrovie, porti e aeroporti;
  - 6.3. elettrodotti, metanodotti, acquedotti, tralicci e antenne, impianti di telecomunicazioni e impianti idroelettrici.
7. Uso estrattivo: utilizzazione del territorio per la coltivazione e la escavazione di materiali di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 1 della L.R. 26 luglio 1983, n. 54 e degli altri materiali industrialmente utilizzabili, nonché per la lavorazione e trasformazione del materiale.

Norme Coordinate / Ambiti montani – Monti della Laga – Gran Sasso – Maiella-Morrone – Velino Sirente – Simbruini P.N.A.

1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	2,1	2,2	2,3	2,4	3,1	3,2	3,3	4,1a	4,1b	4,1c	4,1d	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	5,1	5,2	5,3	6,1	6,2	6,3	7,1
A1	<u>A1</u>				A1	<u>A1</u>	A1°	<u>A1</u>		A1	A1	<u>A1</u>	<u>A1*</u>			<u>A1</u>			<u>A1</u>	A1						<u>A1</u>	
A2	A2	<u>A2</u>			A2	<u>A2</u>	<u>A2</u>	A2	<u>A2</u>	A2	A2	<u>A2</u>	<u>A2*</u>			<u>A2</u>		<u>A2</u>	<u>A2</u>	A2						<u>A2</u>	
B1	B1	<u>B1</u>	<u>B1</u>	<u>B1</u>	B1	<u>B1</u>	<u>B1</u>	B1	<u>B1</u>	B1	B1	<u>B1</u>	<u>B1</u>			<u>B1</u>	<u>B1"</u>	<u>B1</u>	B1	B1					<u>B1</u>	<u>B1</u>	
B2	B2	B2	<u>B2</u>	<u>B2</u>	B2	<u>B2</u>	<u>B2</u>	B2	<u>B2</u>	B2	B2	<u>B2</u>	B2			B2	<u>B2</u>	B2	B2	B2				<u>B2</u>	<u>B2</u>	<u>B2</u>	
C1	C1	C1	C1	C1	C1	C1	C1	C1	C1	C1	C1	C1	C1			C1	C1	C1	C1	C1	<u>C1</u>						
D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D			D	D	D	D	D	D	D	D	D	<u>D</u>	D	<u>D</u>

\_\_\_ interventi da sottoporre a studio di compatibilità ambientale (S.C.A.)

° solo se compatibili con i Piani di Assestamento Forestale

A\* solo se localizzati nei perimetri del P.R.P. da sottoporre a P.S.T. (art. 6 L. R. 18/B3)

§ solo per il Velino/Sirente P.N.A.

B1" è possibile realizzare gli ostelli.

Norme coordinate / Ambiti Costieri – Costa Teramana (TE) – Costa Pescara (PE) – Costa Teatina (CH)

1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	2,1	2,2	2,3	2,4	3,1	3,2	3,3	4,1a	4,1b	4,1c	4,1d	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	5,1	5,2	5,3	6,1	6,2	6,3	7			
A1	A1		°	°	A1	A1				A1	A1			A1		*	°	*	*	*							A1			
A2	A2	A2	§	§	A2	A2			§	A2	A2			A2	A2	A2		A2	A2	A2						±	A2			
A3			A3	A3	A3		A3	A3	A3						A3	A3														
B1			B1	B1	B1		B1	B1	B1	B1	B1	B1		B1	B1	B1														
B2			B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2													
C1			C1	C1	C1	C1	C1	C1	C1	C1	C1	C1	C1	C1	C1	C1	C1													
C2			C2	C2	C2	C2	C2	C2	C2	C2	C2	C2	C2	C2	C2	C2	C2	C2												
D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D			D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	

— con studio di compatibilità ambientale (S.C.A.)

\* solo per le zone A1C2 (Costa Teramana) entro la fascia di 200 mt. sono consentiti solo gli usi turistici (4) con SCA;

° solo per la zona A1C2 (Costa Teramana) fuori della-fascia dei 200 sono consentiti gli usi 1,4; 2,5; 4,3; con SCA; A1C2 (Costa Teramana) e A1 (Costa Teatina) soggette a Piani di dettaglio;

§ solo per la zona A1d (Costa Teramana) con S.C.A.;

± solo per le zone A2 (Costa Teatina).

Norme coordinate / Ambiti Fluviali – Vomano Tordino – Tavo Fino – Pescara, Tirino, Sagittario – Sangro Aventino

1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	2,1	2,2	2,3	2,4	3,1	3,2	3,3	4,1a	4,1b	4,1c	4,1d	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	5,1	5,2	5,3	6,1	6,2	6,3	7
A1	A1	<u>A1</u>	◌	◌	A1	<u>A1</u>	A1	A1	◌	A1	A1			<u>A1*</u>	<u>A1</u>	<u>A1</u>		<u>A1</u>	<u>A1</u>	<u>A1</u>						<u>A1</u>	
A2	A2	A2		§	A2	<u>A2</u>	A2	A2		A2	A2			<u>A2</u>		<u>A2</u>		<u>A2</u>	<u>A2</u>	<u>A2</u>						<u>A2</u>	
B	B	B	<u>B</u>	<u>B</u>	B	B	B	B	<u>B</u>	B	B			B	B	B	<u>B</u>	B	B	B	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>
C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	<u>C</u>	C	C	C	<u>C</u>	<u>C</u>	<u>C</u>	<u>C</u>	<u>C</u>	<u>C</u>	<u>C</u>
D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D			D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D

— interventi da sottoporre a studio di compatibilità ambientale;

\* sono esclusi gli impianti sportivi nelle zone A (fiume Pescara, Tirino, Sagittario) A1a e A1b (Tavo, Fino);

◌ solo nella zona A2 Vomano Tardino e A1a - A1c Tavo-Fino e A01 Sangro Aventino;

§ solo ambito B Vomano Tardino e A2 Tavo Fino.





B4§	Gran Sasso	Possono essere normate anche come C1.
D	Tutti tranne Sangro-Aventino	Usi degli strumenti urbanistici vigenti.
D	Sangro-Aventino	Zona di trasformazione condizionata alle indicazioni degli strumenti urbanistici ordinari.
*	Velino Sirente, Simbruini, P.N.A.	Solo 4.3.1 c 4.3.2.
§	Tutti	Da sottoporre a Studio di Compatibilità Ambientale.
**	Velino Sirente, Simbruini, P.N.A.	Anche usi 6,3 e 6,4.
“	Costa Teramana	Previa verifica di compatibilità.
°°	Costa Teramana	Limitato agli impianti di captazione e all'attraversamento di reti infrastrutturali.
/	Costa Teramana	Legati a forme di utilizzazione integrata del patrimonio esistente.
//	Costa Teramana	Con le prescrizioni di cui al titolo 7 L.R. 18/83.
*	Costa Teramana	Solo per infrastrutture esistenti.
*	Costa Pescara	Zona C2 usi prescritti dagli strumenti urbanistici con N.T. adeguate a direttive di tutela (Art. 28).
**	Costa Teatina	Solo percorsi pedonali attrezzati.
***	Costa Teatina	Con carattere di stabilità necessitano di V.C.A.
****	Costa Teatina	Aggiungono 5.4 residenziale-turistico.
*****	Costa Teatina	Uso turistico con particolare riguardo all'uso agrituristico.
^^	Fiumi Pescara, Tirino, Sagittario	S.C.A. per l'edificazione.
“	Fiumi Pescara, Tirino, Sagittario	Previa verifica di compatibilità ambientale.
=	Fiumi Sangro Aventino	Necessariamente riferiti alla salvaguardia conservativa del territorio.
°	Tutti	Orientamento programmatico più estensivo.
%	Tutti	Zone prossime a quelle sottoposti a conservazione.
*	Tutti tranne Costa Teramana, Costa Pescara, Velino Sirente, Simbruini, P.N.A.	Secondo le indicazioni degli strumenti urbanistici ordinari.
:	Fiumi Sangro Aventino	condizionato da studi di procedure.

